

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 16 del 29 marzo 2011



CITTÀ DI GRUGLIASCO

PROVINCIA DI TORINO

C:\Users\mbugnone.GRUGLIASCO\Desktop\sport 2010 2011\SPORT regolamenti\REGOLAMENTO delibera CC n 16 29 marzo 2011.doc

MB/bm

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità per l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali rientranti nelle categorie previste dai commi 1), 2) e 3) dell'art. 3, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli impianti sportivi della Città di Grugliasco, in riferimento ai criteri e alle definizioni accreditate in letteratura sportiva, vengono classificati in "impianti sportivi di base", "impianti privi di rilevanza economica" e "impianti a rilevanza economica" come meglio specificato al successivo art. 3.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le palestre acquisite in uso da Istituti Scolastici .

Gli impianti e le attrezzature sportive della Città di Grugliasco costituiscono patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa ed educativa, garantendo ampio accesso ai cittadini con particolare attenzione ai bambini, ai giovani, ai portatori di handicap, agli adulti ed agli anziani.

La gestione degli impianti sportivi di cui al presente Regolamento deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e perseguendo obiettivi finalizzati all'etica sportiva, affinché il cittadino si distingua per lealtà, correttezza, impegno sociale e pertanto vengano esaltate le qualità morali presenti nell'ambito sportivo.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei suddetti principi.

Inoltre intende

- dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative operanti sul territorio comunale;
- realizzare una gestione con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale, che sono anche utilizzatori dei servizi, una gestione che può definirsi "partecipata", ai sensi dell'art. n.8 del proprio Statuto, promuovendo, la partecipazione del volontariato e delle associazioni solidaristiche operanti sul territorio alle attività rivolte alla popolazione ;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione tra i progetti del Comune e le attività delle associazioni;

- ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune ovvero con una ridotta partecipazione ai costi da parte dello stesso.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale definiti quali impianti sportivi "di base" "privi di rilevanza economica" e "a rilevanza economica" come meglio specificati all'art. 3 e con le esclusioni previste all'art.1.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 3 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Con riferimento alle definizioni di cui all'art1 nel quale vengono individuate le tipologie di impianti sportivi in:

1) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE – Ospitano attività monotematiche e politematiche con prevalente attività di socializzazione; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio in ogni età. Questi impianti sono strettamente interconnessi ad una specifica zona cittadina, quindi prevedono come elemento prevalente una forte caratterizzazione al socio-ambiente di riferimento ed alla partecipazione dei cittadini alla loro gestione. Tali impianti, nonché quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici, ai sensi del Ex art. 139 D.Lgs. 112/98 sono individuati come impianti SPORTIVI DI BASE.

2) IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – Impianti che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva, ma non consentono di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale significativa e sono destinati alla soddisfazione di esigenze di sviluppo dello sport locale. Il costo di gestione può essere coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, ma non ne derivano utili.

Il Comune di Grugliasco, tra gli "impianti sportivi privi di rilevanza economica", come sopra definiti, sulla base delle esperienze sportive consolidate sul territorio e delle esigenze rilevate nell'analisi della domanda emergente, con particolare riferimento agli impianti idonei alla pratica del calcio, intende individuare due tipologie di impianti:

- a) – impianti destinati alle scuole calcio da assegnare in *concessione d'uso* ad Associazioni Sportive Dilettantistiche, con obbligo di attivazione di un settore giovanile per tutte le categorie e di un'attività con finalità educativa di avvio alla pratica del calcio per bambini;
- b) – impianti, da assegnare in *concessione d'uso* ad Associazioni Sportive Dilettantistiche, operanti sul territorio, iscritte ad enti di promozione sportiva, che dovrà destinarli prevalentemente per dare risposta alla domanda di spazi adeguati

per associazioni e gruppi cittadini interessati alla pratica del gioco del calcio al fine di soddisfare esigenze di sviluppo dello sport locale

3) IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA – Impianti che per caratteristiche tecniche strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale ed imprenditoriale. Il costo di gestione è coperto dagli introiti e le attività in esso svolte riescono a produrre un utile;

Le due tipologie di impianti di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovranno essere distinte e dovranno essere assegnate a gestori diversi. Al fine di favorire una ampia possibilità di accesso, l'Associazione o il soggetto privato assegnatario di un impianto sportivo comunale, sia che si tratti di impianti a rilevanza economica sia privi della stessa, o di altra struttura con annesse aree per la pratica sportiva, non potrà partecipare ad altra procedura di assegnazione per impianti destinati alla pratica della stessa attività sportiva,

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nelle categorie, così come definite all'art. 3, gli impianti di seguito indicati:

IMPIANTI SPORTIVI DI BASE

a) AREA SPORTIVA ATTREZZATA Via Olevano;

b) ALTRI IMPIANTI SPORTIVI LOCALI QUALI CAMPI DI BOCCE ALL'APERTO;

IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA:

a) – IMPIANTI DI CALCIO:

1 - Via G. Cantore 118, *destinato alla gestione di attività di scuola calcio (il presente impianto è superato dalla Variante al Piano Regolatore di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28/9/2010, Nuova area di intervento n.75 “Torino nord” - Subzona urbanistica Z03b.) L'impianto rientra nella tipologia di cui all'art 4 Comma 2) lettera a).*

2 - Via Leonardo da Vinci n. 24 ,*destinato alla gestione di attività di scuola calcio (il presente impianto è superato dalla Variante al Piano Regolatore di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28/9/2010. Nuova area di intervento n.77 “Da Vinci est”- Zona urbanistica Z06. L'impianto rientra nella tipologia di cui all'art 4 Comma 2) lettera a).*

3 - Corso M.L.King 8, attualmente destinato alla concessione in uso per dare risposta alla domanda di spazi adeguati per associazioni e gruppi cittadini interessati alla pratica del gioco del calcio al fine di soddisfare esigenze di sviluppo dello sport locale. *L'impianto rientra nella tipologia di cui all'art 4 Comma 2) lettera b).*

4 - Impianto in fase di progettazione da realizzare nella nuova area di intervento n.80 “Parco Martin Luther King” della Zona urbanistica Z12” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28/9/2010 .

b) - BOCCIODROMO Via Barbera' Des Valles;

c)- PALESTRA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT Via CLN 53 ((in fase di realizzazione).

IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA:

a) – PALAZZETTO: Via CLN 53 (realizzato da terzi).

b) – IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO: C.so Torino 82.

c)– AREA EX SISPORT.

d) - *IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO Viale Radich 8.*

La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione o la modificazione della classificazione esistente si effettua con atto di Giunta, sentite le associazioni sportive del comune e la Commissione Consigliare competente. Parimenti modifica la classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive.

ART. 5 - FINALITA' DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse anche attraverso accordi finalizzati a favorire lo sviluppo della pratica sportiva.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

TITOLO II°: CONDIZIONI E CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI

ART. 6 - PATRIMONIO CONCESSO. - MANUTENZIONI

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e ed eventuali arredi, facenti parte della struttura e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, contestualmente alla assegnazione.

La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, pulizia ordinaria e programmata dell'intera struttura e le dotazioni di arredi e servizi, le quali sono

riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

Con la convenzione di gestione potrà essere approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dall'affidatario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata.

Le opere di manutenzione straordinaria, non imputabili ad incuria, ovvero negligenza del concessionario, restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione, in accordo con il concessionario, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività legate all'esecuzione di tali interventi. Il concessionario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione con la presentazione di adeguato progetto. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di autorizzare l'esecuzione dei lavori e concedere a tal fine un contributo per le spese.

L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario che, in tal caso, dovrà provvedere al ripristino dei luoghi.

Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli immobili e loro pertinenze deve essere autorizzata dal Settore Comune competente ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Il concessionario assume la qualifica di terzo responsabile ai sensi dell'art.11 del DPR 412/93 per quanto comprende la conduzione degli impianti termici e della produzione dell'acqua sanitaria, comprensiva della manutenzione ordinaria salvo diverse disposizioni contenute nel Capitolato.

Al termine delle gestioni si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna di quanto ricevuto in uso. Non sarà considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore dovrà prestare idonea cauzione determinata all'atto dell'affidamento.

ART. 7 - TARIFFE

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo delle strutture spettano ai concessionari.

Le tariffe di cui al punto precedente, dovranno essere parametrize a quelle praticate nelle zone limitrofe alla Città ed essere comunicate annualmente all'Amministrazione Comunale che potrà chiederne la riformulazione. Le stesse dovranno prevedere differenziazioni per fasce orarie ovvero tariffe agevolate per particolari tipi di utenza (anziani, portatori di

handicap residenti nella Città di Grugliasco ecc.) inoltre dovranno essere praticate tariffe differenziate e agevolate per le associazioni sportive con sede in Grugliasco.

ART. 8 - IMPIANTI SPORTIVI DI BASE

Nell'assegnazione degli impianti sportivi comunali, di cui al presente articolo destinati alla pratica di sport diversi, il beneficiario da privilegiare dovrà essere l'associazionismo cittadino che valorizza l'apporto del volontariato. Le concessioni saranno rilasciate, mediante trattativa diretta con concessione d'uso gratuito in via prioritaria, a società e/o associazioni sportive e/o enti aventi finalità non lucrative, affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva e da loro riconosciute e al cooperativismo sociale. L'assegnazione potrà avvenire anche in favore di associazioni di base - eventualmente anche riunite tra loro - il cui statuto faccia espresso riferimento alla promozione e divulgazione della pratica sportiva ed alla gestione degli impianti sportivi, o allo sviluppo di attività culturali, sociali e ricreative. Le Associazioni dovranno essere iscritte all'Elenco delle Associazioni della Città di Grugliasco. Dovrà essere privilegiato il radicamento nel tessuto sociale e nel territorio in cui è presente l'impianto sportivo.

ART. 9 - IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, avverrà in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche amatoriali regolarmente iscritte agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Le Associazioni dovranno essere iscritte all'Elenco delle Associazioni della Città di Grugliasco. Si precisa che per gli impianti destinati alla pratica del gioco del calcio occorre fare riferimento alla distinzione di cui all'art.4 comma 2 lettere a) e b) ed alla classificazione degli impianti di cui all'art. 5. L'Amministrazione Comunale individua l'affidatario della gestione dell'impianto nella realtà sportiva locale valorizzando le esperienze acquisite.

2. La scelta del concessionario si effettua mediante procedura negoziata o, preferibilmente, con l'attivazione di percorsi di progettazione partecipata con conseguente concessione d'uso mediante trattativa diretta, a soggetti in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:

- a) radicamento nel tessuto sportivo e sociale in cui è presente l'impianto sportivo;
- b) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- c) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento alla cittadinanza di Grugliasco (ai giovani, adulti, anziani anche portatori di handicap).
- d) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani.
- e) risposta a gruppi informali.

L'Amministrazione Comunale verificherà che lo statuto o l'atto costitutivo dell'affidatario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro,
- democraticità della struttura,
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

Gli statuti delle Associazioni Sportive, che si candideranno alla gestione degli impianti, dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio, relativi all'impianto in concessione, dovranno essere investiti per miglioramenti strutturali e gestionali dell'impianto stesso.

3. La valutazione sarà effettuata attraverso l'accertamento della regolarità formale delle domande e delle referenze richieste, la valutazione, sotto l'aspetto tecnico-sportivo e legale-amministrativo, della qualità dei progetti proposti, in relazione alla specifica struttura oggetto di assegnazione.

La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di strutture e/o attività similari destinate ad Attività Sportive, Ricreative e Culturali nonché di una struttura organizzativa e tecnico-finanziaria adeguate dei richiedenti, da documentare all'Amministrazione concedente, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:

- progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività sportive, di animazione e formazione;
- migliorie strutturali e/o funzionali all'impianto con oneri a carico del concessionario;
- impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi realizzati in modo coordinato o sponsorizzati dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
- progetto di manutenzione ordinaria, con oneri a carico del richiedente al fine di mantenere adeguatamente la struttura in rispondenza alla normativa vigente;
- radicamento delle attività societarie nel luogo di ubicazione della struttura.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

La durata della concessione dovrà essere rapportata al piano degli investimenti necessari a garantire la funzionalità dell'impianto da assegnare. Qualora investimenti successivi si rendano necessari per la valorizzazione o la realizzazione di nuove strutture, a seguito di approvazione degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale, potrà essere previsto un prolungamento del contratto per una durata commisurata alla consistenza degli investimenti.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento nel rispetto dei principi fissati nelle convenzioni tipo che saranno approvate con successivi atti della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare alcuni contributi parziali per le spese di gestione in prevalenza destinati alla realizzazione di progetti di promozione rivolti ai bambini, giovani, anziani e situazioni di handicap.

ART. 10 - IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA

L'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo a rilevanza economica avverrà mediante procedimento ad evidenza pubblica aperto a imprese, società e associazioni sportive, Enti di promozione, Federazioni sportive, Cooperative ecc.

Le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire tramite l'affido sono:

–garantire ampio accesso ai cittadini di ogni età e sesso a svolgere attività sportiva compatibile con le caratteristiche dell'impianto;

–valorizzare, realizzare e ammodernare l'impiantistica sportiva cittadina.

L'affidamento avverrà nel rispetto di quanto previsto nel vigente regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Grugliasco e nella vigente normativa riguardante l'affidamento dei servizi.

Le modalità di utilizzo e gestione sono o saranno regolate da specifici capitolati e disciplinari.

Negli impianti, la cui convenzione in atto deriva da affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, si potrà prevedere, in caso di dimostrata convenienza economica legata ad un preciso piano di investimenti da parte del gestore, per la realizzazione di nuove strutture sportive per la città, il prolungamento del contratto per una durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti a carico del soggetto gestore ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA.

L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo dovrà avvenire mediante convenzione, indicante per ogni impianto:

1 - oggetto della convenzione;

2 – descrizione dell'impianto;

3 – durata della gestione (per una durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati o nella convenzione a carico del soggetto gestore);

4 – lavori di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario, spese di gestione;

5 – eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere di volta in volta concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente Settore Comunale che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi saranno oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune;

6 - corrispettivo o canone a carico del Concessionario. Tali importi potranno essere previsti sulla base della valutazione del piano economico e del progetto di gestione

7 – uso pubblico dell'impianto e nello specifico, per ciascun impianto le finalità a cui può o non può essere destinato ;

8 – attività sociale ed eventuale possibilità di finanziamento da parte del Comune di progetti specifici svolti in collaborazione con i Servizi Sport , Educativi e Giovanili del Comune;

9 – assicurazioni;

10 – pubblicità;

11 – fidejussione;

12 – responsabilità;

13 – tariffe;

14 – verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;

15 – sicurezza;

16 – eventuale autorizzazione bar;

17 – revoca dell'affidamento;

18 – subappalto;

19 – sanzioni;

20 – principio di trasparenza, carta dei servizi e coinvolgimento dell'utenza;
21 – spese contrattuali.

TITOLO IV - FAIR PLAY o CODICE DI ETICA SPORTIVA

ART. 12 - CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA

La Città di Grugliasco , tramite il presente regolamento, adotta il Codice Europeo di etica sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi, nel maggio del 1992.

Il Codice è rivolto alle Istituzioni e agli adulti che hanno un'influenza diretta o indiretta sull'educazione e la partecipazione dei giovani allo sport.

Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il fair play e nel garantire che questi diritti vengano rispettati.

ART. 13 – CARTA DEGLI UTENTI SERVIZI E RAPPORTI CON L'UTENZA

In attuazione delle prescrizioni dell'art. 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, i Concessionari, in accordo con l'Amministrazione Comunale, sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

- a) previsione dell'obbligo di adottare e pubblicizzare, entro sei mesi dalla concessione, una “Carta della qualità dei servizi”, in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nella predetta “carta della qualità dei servizi”, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati, nonché l'istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- e) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei concessionari, predeterminato nel contratto/convenzione di gestione per l'intera durata dello/a stesso/a.

TITOLO VI^

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice civile, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti.

ART.15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate ed applicate nell'Ente.